

DELIBERAZIONE 27 GENNAIO 2026

9/2026/R/GAS

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CONSUNTIVO A COPERTURA DEGLI *EXTRA*-COSTI CONNESSI ALL'ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA, DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLA RTDG 2017-2019, PER GLI ANNI 2018 E 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1371^a riunione del 27 gennaio 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea, come successivamente modificato e integrato. (di seguito: decreto 93/17);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" (di seguito: TIUC);

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", in vigore dal 1° gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (RTDG 2017-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 904/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 904/2017/R/GAS);
- la determinazione 9 ottobre 2025, n. 2/2025 del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità (di seguito: determinazione 2/2025 – DINE);
- le comunicazioni di risultanze istruttorie inviate alle imprese in relazione al riconoscimento degli *extra*-costi connessi all'estensione degli obblighi di verifica di cui al decreto 93/17, sostenuti dalle imprese di distribuzione negli anni 2018 e 2019.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 93/17 è stato approvato il "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea";
- il medesimo decreto 93/17 definisce le tipologie di controlli a cui devono essere sottoposti gli strumenti di misura, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, e prevede, per i gruppi di misura con portata maggiore 10 m³/h, l'effettuazione di verifiche periodiche secondo scadenze differenziate in funzione della tecnologia dello strumento di misura;
- ai fini della copertura degli *extra*-costi connessi all'estensione degli obblighi di verifica, con particolare riferimento agli anni 2018-2019, l'articolo 15 della RTDG 2017-2019 prevede che:
 - gli *extra*-costi connessi all'estensione degli obblighi di verifica di cui al decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
 - il riconoscimento dei suddetti *extra*-costi sia subordinato al rispetto degli obblighi previsti dal medesimo decreto 93/17 per il titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
- ai fini del riconoscimento degli *extra*-costi connessi all'estensione degli obblighi di verifica di cui al precedente punto, il comma 15.5 della RTDG 2017-2019 prevede, inoltre, che:
 - le imprese possano documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità, che saranno identificati con determina del Responsabile della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità;

- le imprese dispongano di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
- i costi siano dichiarati nei conti annuali separati (di seguito: CAS) nell'apposito comparto di separazione contabile dell'attività di misura, "*i) verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*", di cui al comma 6.14, lettera i), del TIUC (di seguito: verifiche periodiche *ex lege*);
- i costi non abbiano già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;
- il comma 15.6 della RTDG 2017-2019 prevede che la documentazione e le relative modalità di trasmissione siano definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità;
- il comma 15.7 della RTDG 2017-2019 prevede che i costi riconosciuti a consuntivo relativi agli anni 2018 e 2019 siano computati ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui al comma 38.1 della medesima RTDG 2017-2019;
- il comma 2.3 della deliberazione 904/2017/R/GAS prevede che, ai fini del riconoscimento tariffario dei costi relativi alle verifiche metrologiche per gli anni 2018 e 2019, l'Autorità, in caso di scostamenti anomali del livello dei costi sostenuti dalle singole imprese, effettui specifici approfondimenti, valutando, in tali casi, la possibilità di procedere al riconoscimento parziale dei costi dichiarati.

CONSIDERATO CHE:

- con la determinazione n. 2/2025 – DINE, adottata ai sensi del comma 15.6 della RTDG 2017-2019, sono state definite le disposizioni applicative ai fini del riconoscimento dei costi operativi relativi alle verifiche metrologiche sostenuti negli anni 2018 e 2019, nonché le modalità di trasmissione della relativa documentazione a supporto, prevedendo in particolare che:
 - con riferimento alle imprese di distribuzione del gas in regime ordinario di separazione contabile, di cui all'articolo 8 del TIUC (di seguito: regime ordinario), l'ammontare oggetto di riconoscimento sia calcolato sulla base dei dati riportati nei CAS relativi ai medesimi anni 2018 e 2019, considerando le voci di costo e di ricavo dei prospetti di conto economico *unbundling*, relative al comparto dell'attività di misura relativo alle verifiche periodiche *ex lege*;
 - con riferimento alle imprese di distribuzione del gas che operano nei regimi semplificati di separazione contabile, regime semplificato e regime semplificato del SII (di seguito: regimi semplificati), ivi incluse le imprese esentate dagli obblighi di trasmissione dei CAS (di seguito: imprese esenti), l'eventuale riconoscimento degli *extra*-costi connessi all'estensione degli obblighi di verifica di cui al decreto 93/17 sia subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa interessata, di apposita istanza, prevedendo a tale fine la possibilità di scegliere tra due modalità alternative:

- istanza completa, attraverso la trasmissione dei dati puntuali dei costi operativi effettivamente sostenuti in ciascuno degli anni 2018 e 2019 in relazione alle verifiche metrologiche *ex lege* effettuate in ciascun anno;
- riconoscimento parametrico, indicando il numero di verifiche metrologiche effettuate in ciascuno degli anni 2018 e 2019 e attraverso il riconoscimento di un importo sulla base di un valore unitario per ciascuna verifica metrologica effettuata, determinato in sede di quantificazione dei riconoscimenti tariffari per gli anni 2018 e 2019 relativi alle imprese in regime ordinario.

CONSIDERATO CHE:

- in coerenza col generale assetto della regolazione tariffaria e con l'esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, il riconoscimento dei costi è condizionato dalla presentazione dei CAS di cui all'articolo 14 del TIUC e dalla corretta imputazione secondo le disposizioni in materia di separazione contabile di detti costi;
- con riferimento alle imprese in regime ordinario, applicando l'algoritmo di calcolo reso noto nella parte motivata della determinazione n. 2/2025 – DINE, sono stati determinati gli importi ammissibili ai fini del riconoscimento degli *extra*-costi connessi all'estensione degli obblighi di verifica di cui al decreto 93/17;
- nell'ambito delle analisi effettuate, sono emerse alcune fattispecie di seguito individuate:
 - il valore dei costi ammissibili attribuiti al comparto di separazione contabile relativo alle verifiche periodiche *ex lege* è risultato inferiore a zero;
 - pur avendo attribuito costi al comparto relativo alle verifiche periodiche *ex lege*, non risulta indicato il dato relativo al numero di "*Verifiche periodiche ex lege dei dispositivi di conversione, a fronte dei costi indicati nel comparto i) (dato relativo all'anno di riferimento, non cumulato)*" richiesto nel prospetto delle Grandezze Tecnico-Fisiche, relativo all'attività di misura del gas;
 - non risulta attribuito alcun importo al comparto relativo alle verifiche periodiche *ex lege*;
 - il costo unitario delle verifiche periodiche della singola impresa risulta discostarsi significativamente dal livello di costo unitario medio del settore determinato, per ciascun anno, sulla base dei dati delle imprese in regime ordinario analizzate;
- con apposite comunicazioni individuali di risultanze istruttorie sono stati resi noti, a ciascuna impresa interessata, gli esiti dell'istruttoria relativa al riconoscimento degli *extra*-costi connessi all'estensione degli obblighi di verifica di cui al decreto 93/17, sostenuti dalle imprese di distribuzione negli anni 2018 e 2019.

RITENUTO CHE:

- con riferimento alle imprese di distribuzione del gas in regime ordinario, sia possibile determinare l'ammontare oggetto di riconoscimento sulla base dei dati riportati nei CAS relativi agli anni 2018 e 2019, considerando le voci di costo e di ricavo dei prospetti di conto economico dei CAS redatti ai sensi del TIUC, relative al comparto dell'attività di misura relativo alle verifiche periodiche *ex lege*, in coerenza con i criteri e le modalità applicative individuate nella determinazione 2/2025 - DINE;
- sulla base degli approfondimenti svolti, sia opportuno procedere a non riconoscere alcun importo alle imprese che:
 - sono risultate inadempienti all'obbligo di trasmissione dei CAS;
 - non risultano aver attribuito alcun importo al comparto "*verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*";
 - pur avendo attribuito importi al comparto richiamato al precedente punto, non hanno indicato il numero delle "*Verifiche periodiche ex lege dei dispositivi di conversione, a fronte dei costi indicati nel comparto i) (dato relativo all'anno di riferimento, non cumulato)*", richiesto nel prospetto delle Grandezze Tecnico-Fisiche dell'attività "Misura del gas naturale" dei CAS;
 - sulla base degli importi attribuiti al comparto di separazione contabile relativo alle verifiche periodiche *ex lege*, presentano un importo ammissibile al riconoscimento inferiore a zero;
- con riferimento alle imprese caratterizzate da un livello di costo unitario per verifica particolarmente elevato rispetto ai valori medi di settore, in coerenza con quanto previsto dal comma 2.3 della deliberazione 904/2017/R/GAS, sia opportuno procedere ad un riconoscimento in misura parziale rispetto ai costi riportati nei CAS;
- ai fini di cui al precedente punto, sia opportuno prevedere che il riconoscimento sia fissato sulla base del costo medio unitario di settore delle verifiche metrologiche, determinato per ciascun anno come media ponderata dei costi unitari delle verifiche periodiche *ex lege* delle singole imprese desumibili dai CAS, con pesi pari al numero di verifiche svolte, incrementato di un fattore moltiplicativo pari a 4; tale modalità di riconoscimento, improntata a criteri di ragionevolezza e prudenza, consente di tener conto in modo adeguato di eventuali specificità d'impresa, che possano aver comportato il sostenimento di costi più elevati rispetto alla generalità delle imprese;
- con riferimento alle altre imprese di distribuzione che non operano in regime ordinario, sia necessario definire forfettariamente il costo unitario della verifica *ex lege*, sulla base del costo unitario medio di settore, determinato, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, come media dei costi unitari delle verifiche periodiche *ex lege* delle singole imprese, con pesi pari al numero di verifiche svolte, relativo alla generalità delle imprese analizzate; ciò al fine di permettere alle citate imprese, nell'ambito della presentazione dell'istanza di cui al punto 2, lettera b),

della determinazione 2/2025 – DINE di fare richiesta di partecipazione al regime parametrico;

- sia pertanto opportuno fissare il costo unitario ai fini del riconoscimento parametrico di cui al punto precedente in misura pari a:
 - 237 euro per verifica metrologica, per l'anno 2018;
 - 230 euro per verifica metrologica per l'anno 2019.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda, ad integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui al comma 38.1 della RTDG 2017-2019, alla regolazione degli importi riconosciuti a consuntivo alle imprese di distribuzione per gli anni 2018 e 2019 ai sensi del presente provvedimento;
- sia opportuno fissare un termine di presentazione delle istanze per le imprese operano nei regimi semplificati e per le imprese esenti, prevedendo che le suddette imprese possano presentare istanza per il riconoscimento dei costi operativi sostenuti negli anni 2018 e 2019, secondo la modulistica riportata nell'Allegato A alla medesima determinazione 2/2025 – DINE, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di decadenza

DELIBERA

1. di approvare gli importi a copertura degli *extra-costi* connessi all'estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione sostenuti negli anni 2018 e 2019 dalle imprese di distribuzione che hanno presentato i conti annuali separati secondo il regime ordinario di separazione contabile, di cui all'articolo 8 del TIUC, indicando costi ammissibili al comparto "*verifica periodica ex lege dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori di cui al punto a)*" e il numero di verifiche metrologiche effettuate in ciascun anno, come riportati rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di fissare, con riferimento alle imprese di distribuzione riportate rispettivamente nella Tabella 3 e nella Tabella 4, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante, un riconoscimento pari a zero;
3. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali proceda, a integrazione del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi del servizio di misura di cui al comma 38.1 della RTDG 2017–2019, alla regolazione degli

- importi riconosciuti a consuntivo alle imprese di distribuzione ai sensi del precedente punto 1;
4. di fissare forfettariamente la componente parametrica unitaria ai fini del riconoscimento parametrico di cui al punto 2, lettera b), della determinazione 2/2025 – DINE, in misura pari a:
 - 237 euro per verifica metrologica, per l'anno 2018;
 - 230 euro per verifica metrologica per l'anno 2019;
 5. di stabilire che, le imprese di distribuzione del gas che operano nei regimi semplificati di separazione contabile (regime semplificato e regime semplificato del SII), ivi incluse le imprese esentate dagli obblighi di trasmissione dei conti annuali separati, possano presentare istanza per il riconoscimento dei costi operativi sostenuti negli anni 2018 e 2019, secondo la modulistica e le modalità riportate nella determinazione 2/2025 – DINE, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
 6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua